

Bologna, il problema dei graffiti. Norme inefficaci o norme non applicate?

Scritto da DANIELE BALDINI
Venerdì 10 Ottobre 2014 10:34



Nel 2010 fu firmato un protocollo d'intesa tra la Provincia di Bologna, il Tribunale di Sorveglianza e Casa circondariale per ripulire i muri, mai visto un detenuto all'opera. Le norme sanzionatorie sono per combattere il fenomeno ci sono (lex 94 del 15/7/09)

Bologna continua a non trovare la soluzione sul problema dei graffiti, chissà, forse anche in virtù delle molteplici interpretazioni dei singoli che nell'immaginario spaziano dalla definizione di scempio fino ad arrivare ai confini dell'arte, di nicchia, dalla quale intravedere un messaggio a sfondo sociale. Sicuramente una vetrina non gradevole ai cittadini ed i turisti che visitano la città. Il problema, che ciclicamente, diventa dibattito socio-politico-ideologico tra i banchi del

Bologna, il problema dei graffiti. Norme inefficaci o norme non applicate?

Scritto da DANIELE BALDINI

Venerdì 10 Ottobre 2014 10:34

Consiglio Comunale, fa sorgere alcune riflessioni nel più comune pensiero condiviso sull'efficacia dei provvedimenti e l'effettiva attuazione degli stessi, infatti, basta ricordare che nel 2010 è stato siglato, per ripulire i muri della città, un protocollo d'intesa tra la Provincia di Bologna, il Tribunale di Sorveglianza e Casa circondariale ma ad oggi non si sono mai visti detenuti in tale attività mentre, in più occasioni, il lavoro di pulizia è stato effettuato dai proprietari e volontari. Le norme ci sono, la legge 94 del 15 luglio 2009 che con l'art. 3 modifica l'articolo 639 del Codice Penale è chiarissima. Detta legge prevede per chi imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati l'applicazione della pena di reclusione da uno a sei mesi o multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto viene commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidività aumenta fino a due anni e multa fino a 10.000 euro. Al comma 4, del citato art., inoltre si riporta che chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori è punito con sanzione fino a 1.000 euro. Cosa dire....?

Daniele Baldini